

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 5

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore CURSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle legislature XII, XIII e XIV, ha operato, nell'ambito dell'attività non legislativa del Senato della Repubblica, una Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con tre successive deliberazioni, su proposta unanime dei Gruppi parlamentari della Commissione igiene e sanità.

Vi era, allora, la necessità di acquisire tutti gli elementi conoscitivi sullo stato della sanità pubblica e privata nel nostro Paese, non solo per quanto riguardava la fase di attuazione e di ammodernamento delle strutture sanitarie ma anche, e soprattutto, per la verifica dello stato di attuazione del de-

creto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Alla conclusione dei lavori, le inchieste hanno prodotto relazioni conclusive che dimostrano la estrema utilità di queste iniziative, da un lato offrendo alle strutture e alle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale un'indispensabile verifica della propria capacità di traduzione operativa delle scelte normative del Parlamento, dall'altro, fornendo all'opinione pubblica elementi di analisi e di giudizio su temi di primario interesse per il cittadino-utente, come le gravi inefficienze e le responsabilità emerse, sia rispetto alla lunghezza dei tempi nelle liste di attesa, sia rispetto ai casi di «mala sanità»,

oppure rispetto alla storia infinita della costruzione di nuovi complessi ospedalieri, spesso inutili.

Giova, altresì, evidenziare che il Senato della Repubblica, con deliberazione dell'8 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno.

Il termine dei lavori della Commissione, inizialmente stabilito in trenta mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 25 settembre 2002, è stato prorogato, con ulteriore deliberazione del Senato del 15 febbraio 2005, fino alla conclusione della XIV legislatura.

La Commissione nel corso del suo mandato ha svolto sostanzialmente i compiti indicati nella delibera istitutiva, concentrandosi, in particolare, sui seguenti settori:

a) il sistema integrato di emergenza-urgenza nel Servizio sanitario nazionale, comunemente chiamato «118» (la cui relazione è stata approvata nella seduta n. 28 del 6 aprile 2005);

b) le problematiche afferenti il contrasto della *blue-tongue* e delle vaccinazioni stabilite per debellare la malattia (la cui relazione è stata approvata nella seduta n. 31 del 6 dicembre 2005);

c) le problematiche sottese al fenomeno del comparaggio (la cui relazione è stata approvata nella seduta n. 33 del 18 gennaio 2006).

Inoltre, la Commissione ha svolto uno specifico approfondimento in merito al «Caso Regione Toscana - Pfizer Italia» (nelle sedute n. 12 e n. 13, rispettivamente, del 16 aprile e del 7 maggio 2003).

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione istitutiva e tenuto conto di quanto le varie specificità territoriali influenzano il

Servizio sanitario nazionale, la Commissione si è, inoltre, impegnata verso una complessa attività esterna che si è articolata in numerosi sopralluoghi.

Esiste, per il Parlamento, la necessità di verificare di continuo l'applicazione di nuove leggi, il loro aggiornamento e la tenuta delle politiche e delle normative di riforma. Ciò è tanto più vero per il settore sanitario che, di per sé, qualifica lo stato di civiltà di un Paese e che, proprio a causa di questa funzione, richiede un'attenzione particolare. D'altronde le nuove politiche di federalismo e di trasferimento della spesa sanitaria alla responsabilità delle regioni, abbisognano di quelle pratiche di monitoraggio e di «accompagnamento» che, come si è visto nelle precedenti Commissioni di inchiesta, sono risultate estremamente utili ed efficaci.

Specie la fase di accompagnamento può permettere di stabilire un rapporto virtuoso, di condivisione degli obiettivi, tra Parlamento nazionale e autonomie regionali, consentendo contestualmente l'esercizio di quel ruolo di controllo che è proprio del sindacato ispettivo e che proviene dall'articolo 82 della Costituzione.

D'altra parte sembra illogico disperdere l'enorme messe di informazioni acquisita nel corso delle inchieste più recenti, quando sono stati compiutamente affrontati i temi delle strutture da realizzare o tuttora incomplete, delle politiche di prevenzione e di cura dell'*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) e sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990 n. 135, sulla sicurezza del sangue trasfuso.

Inoltre, nel corso della XIII legislatura, si è indagato su argomenti come le situazioni di emergenza sanitaria dovute ai terremoti o all'alluvione di Sarno.

Altri argomenti, tuttavia, restano da approfondire. Ad esempio, il sempre annoso problema dello sfioramento della spesa sanitaria regionale che non può essere riportato ad un mero calcolo ragionieristico, ma va ricon-

dotto all'attuale sistema di pagamento delle prestazioni.

Altrettanto importante è definire i compiti della sanità legata al territorio e alle cure e all'assistenza alla persona presso il proprio domicilio, considerando tali compiti come filtro decisivo rispetto all'accesso, molte volte improprio, alle strutture ospedaliere. L'attenzione della Commissione dovrebbe andare prima ad argomenti già indagati, come lo stato di attuazione del numero per l'emergenza-urgenza 118, e della conseguente organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione, anche come attività legata all'organizzazione dei centri per il trapianto di organi. Di grande importanza sarebbe pure continuare ad occuparsi dello stato di attuazione dei Dipartimenti di prevenzione e del loro aggancio con l'attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Un altro tema sul quale è utile continuare a indagare è lo stato di organizzazione e il reale funzionamento, all'interno delle Aziende sanitarie locali, del distretto sociosanitario, così come disegnato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

In questa luce, rilevante è controllare la fase di avanzamento del Progetto Alzheimer

articolato in una rete di servizi e nell'applicazione del Protocollo per il trattamento farmacologico Cronos.

Ulteriore approfondimento merita pure l'accertamento dello stato d'attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» e delle relative normative contenute nelle varie leggi di bilancio, nonché nell'articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

In merito alle scelte nel campo dell'organizzazione e del trasferimento delle competenze sanitarie del Servizio sanitario nazionale alle autonomie regionali, appare importante conoscere lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali.

Per quanto riguarda il modello organizzativo delle strutture ospedaliere e delle aziende sanitarie, appare necessario studiare la relazione intercorrente tra lunghezza delle liste di attesa e nuova organizzazione delle attività *extramoenia* o *intramoenia*.

Da ultimo, un compito di primaria importanza che si ritiene doveroso portare avanti nell'istituzione di questa nuova Commissione di inchiesta, è quello relativo al confronto tra i diversi modelli e sistemi organizzativo-gestionali già in atto in alcune regioni italiane.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da venti senatori, oltre il Presidente, ed è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative ed ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera.

2. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti e lo *standard* delle condizioni di accesso. Più in generale essa fornisce al Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato della realtà sanitaria, avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per l'ammodernamento del settore.

3. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, acquisisce la documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi per valutare le dinamiche della spesa sanitaria regionale, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali sprechi e gli effetti delle attuali modalità di pagamento delle presta-

zioni ospedaliere. Verifica lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare anche come filtro per l'eliminazione o, quantomeno, per la riduzione dei ricoveri impropri. Verifica, conseguentemente, la qualificazione dell'assistenza ospedaliera in direzione dell'alta specialità.

2. La Commissione indaga sullo stato di attuazione e funzionamento, per l'intero territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118, e di tutta l'organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione, con particolare riferimento alle ricadute sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi.

3. La Commissione acquisisce, altresì, elementi conoscitivi su:

a) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro coordinamento con l'attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

b) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il reale funzionamento, nell'ambito della Azienda sanitaria locale, del distretto socio-sanitario, così come disegnato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) l'organizzazione e la verifica del Progetto «Alzheimer» che si articola in una rete di servizi e nel Protocollo per il trattamento farmacologico «Cronos»;

d) lo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» e della normativa vigente in materia;

e) lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;

f) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VQR) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;

g) l'attuazione degli adempimenti relativi:

1) alla realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

2) alla verifica dell'andamento della spesa farmaceutica e del rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) lo stato di attuazione, a livello regionale, del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. La Commissione valuta le dinamiche delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, di cui allo «Schema di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», in relazione all'organizzazione delle attività professionali *extramoenia* o *intramoenia*, nel contesto del nuovo modello di organizzazione ospedaliera e delle aziende.

5. La Commissione propone, infine, un confronto tra diversi sistemi organizzativi e gestionali già in atto in alcune regioni italiane.

Art. 3.

1. La Commissione, la cui durata è fissata in trenta mesi dalla data della sua costituzione, presenta relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione, ai sensi del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione ha il potere di acquisire tutti gli atti, i documenti e le testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della medesima sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli.

3. La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.